



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 giugno 2013

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Angelo Mario Esposito, dal Dott. Claudio Gorelli, dall'Avv. Massimo Lotti, dall'Avv. Gianfranco Tobia **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunita il giorno 30 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(318) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RUGGIERI (Presidente del CDA della Società Spezia Calcio 1906 Srl dal 31.3.2006 la 10.3.2008) ▪ (nota n. 6579/829 pf10-11 AM/ma del 17.4.2013).

La Commissione disciplinare nazionale rinvia la trattazione del presente deferimento a nuovo ruolo, invitando la Procura federale a depositare idonea ed aggiornata certificazione di residenza del Ruggieri.

(290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO COVARELLI e EZIO BARBIERI (Fallimento Società Perugia Calcio Srl) ▪ (nota n. 6126/057 pf10-11 AM/ma del 29.3.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 aprile 2013, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Sig.ri:

- Leonardo Covarelli, per la violazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, per aver – in qualità di Amministratore unico dal 10.07.2008 sino alla data di dichiarazione del fallimento (20 maggio 2010) della società Perugia Calcio Srl – colpevolmente determinato, attraverso il non corretto esercizio dei poteri di gestione economica e finanziaria della società allo stesso attribuiti, il fallimento del Perugia Calcio Srl;
- Ezio Barbieri, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all'art. 19 – allora vigente – dello Statuto, per aver colpevolmente concorso – in qualità di socio e amministratore unico della GE.SE. Srl, socio unico della società Perugia Calcio Srl nel periodo 14.07.2009/27 marzo 2010 – nella determinazione del dissesto

Il tutto come dettagliatamente esposto nell'atto di deferimento.

A sostegno del deferimento la Procura federale ha prodotto copiosa documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, ed acquisita nel corso delle indagini in corso a carico dei deferiti.

La difesa del deferito Covarelli

Il solo Covarelli si è costituito nel procedimento con memoria difensiva 24.05.2013 chiedendo: (i) il differimento del dibattimento in attesa della conclusione delle indagini in corso da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; (ii) l'applicazione – in subordine – della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ovvero il contenimento, nel minimo, della sanzione.

Nella riunione del 30 maggio 2013 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la conferma del deferimento e per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: anni 5 (cinque) di inibizione con proposta di preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC sia per Covarelli che per Barbieri.

É altresì comparso, il difensore del Covarelli, Avv. Stefano Bagianti, che ha insistito nelle argomentazioni e relative conclusioni esposte nella richiamata memoria difensiva.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Deve essere, anzitutto, disattesa - sotto più profili - la richiesta di sospensione/differimento del dibattimento avanzata dalla difesa del Covarelli.

Anzitutto e in via generale, non sussiste, infatti - attesa la piena autonomia dell'ordinamento sportivo - alcun legame di pregiudizialità/dipendenza con il processo penale.

Sotto altro profilo, poi, le risultanze sin qui acquisite appaiono sufficienti e pienamente idonee a consentire gli autonomi accertamenti e le conseguenti valutazioni di competenza degli organi della giustizia sportiva.

Le contestazioni avanzate nei confronti dei deferiti risultano comprovate e trovano puntuale riscontro nella copiosa documentazione versata in atti.

Per quanto riguarda in particolare la posizione del Sig. Covarelli ha rivestito, nel biennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento, la carica di amministratore unico della società, risultando titolare, in via esclusiva, di ogni potere economico-gestionale. In particolare, secondo quanto evidenziato dalla relazione del Curatore fallimentare - acquisita nell'ambito del procedimento penale in corso - il fallimento societario sarebbe riconducibile alle ingenti perdite generate durante il periodo di gestione – a tratti definita “*scellerata*” e, comunque, “*non rappresentativa del reale e rispettoso accadimento temporale dei fatti e delle effettive operazioni contabili societarie, come anche delle reali consistenze finanziarie e patrimoniali societarie*” – del Covarelli, e attribuibili a tutta una serie di irregolarità nella contabilità sociale riscontrate nel biennio anteriore al fallimento, tra cui: esposizione di crediti inesistenti; uscite di denaro non registrate in contabilità, indebito utilizzo per scopi extrasociali dei fondi societari ecc....

Tali circostanze trovano, inoltre, puntuale riscontro nelle relazioni ispettive della COVISOC (nello specifico, quelle del 18 maggio 2009, 17 novembre 2009 e 29 marzo 2010) in cui venivano segnalate, tra l'altro: inesattezze nelle registrazioni contabili e nella tenuta dei libri sociali; errate contabilizzazioni di alcune poste di bilancio; difformità tra la documentazione esibita in sede di verifica e quella richiamata nei verbali assembleari; perplessità in ordine alla effettiva esigibilità di alcune poste creditorie risultanti dalla contabilità; la particolare onerosità – in ragione della complessiva situazione economico-finanziaria della società – del compenso riconosciuto all'amministratore, così come rilevata anche dal Collegio Sindacale della stessa società, poi, fallita, ecc....

Numerosi ed univoci sono, dunque, gli elementi – da considerarsi più che sufficienti ad integrare quei profili di necessaria “colpevolezza” richiamati dalla Corte Federale nel parere del 28.06.2007 in merito alla concreta interpretazione e conseguente applicazione della disposizione di cui all’art. 21, comma 3, delle NOIF – che consentono di affermare senz’altro la responsabilità del Covarelli per le violazioni ad esso ascritte nell’atto di deferimento.

Quanto, invece, alla posizione del Barbieri, dal deferimento e, in particolare, dalla documentazione a sostegno acquisita dalla Procura federale e frutto delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, emergono – sempre in linea con quanto, sul punto, evidenziato dalla Corte Federale nel parere più sopra richiamato – incontestabili profili di colpa a carico del deferito nella causazione del dissesto societario cui è seguito il successivo fallimento.

Sotto tale aspetto, il ruolo rivestito dal Barbieri, unitamente al notevole lasso temporale intercorso tra “l’ingresso” – per il tramite della società GE.SE. Srl – e “l’uscita” dal capitale sociale del Perugia Calcio Srl, nonché l’intervento ravvicinato della dichiarazione di fallimento, non solo evidenziano la piena conoscenza, in capo al deferito, della situazione in essere, ma appaiono senz’altro idonei a confermare un ruolo attivo – anche sotto forma di condotta omissiva e non impeditiva – dello stesso nella determinazione del dissesto.

In ragione della diversità dei ruoli assunti (Amministratore Unico ed esclusivo titolare del potere gestionale il Covarelli; socio di riferimento – in qualità di socio unico della GE.SE. – del Perugia Calcio il Barbieri) e, conseguentemente, del differente livello di intensità – sul piano causale – del contributo apportato da ciascuno dei deferiti nella determinazione del dissesto societario, anche in relazione alla misura dell’intervallo temporale che ha caratterizzato la condotta del Covarelli (Amministratore Unico dal 10 luglio 2008 al 20 maggio 2010) e del Barbieri (socio di riferimento dal 14 luglio 2009 al 27 marzo 2010), appare equo condividere la significativa differenziazione della misura della pena della sanzione da irrogare ad entrambi i deferiti.

P.Q.M.

Dichiara il Sig. Leonardo Covarelli e il Sig. Ezio Barbieri responsabili delle violazioni loro contestate e, per l’effetto, infligge agli stessi, rispettivamente, la sanzione della inibizione di anni 5 (cinque) con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC per il Covarelli, e di anni 4 (quattro) di inibizione per il Barbieri.

(287) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Società SS CAVESE 1919 Srl - (nota n. 5777/1733 pf11-12 AM/ma del 19.3.2013).

Con atto del 19 marzo 2013 la Procura federale ha notificato, alla SS Cavese 1919 Srl presso la sede sociale nonché al suo Amministratore Sig. Michele Angelo Sica, ex art. 145 c.p.c. gli atti, riportati integralmente relativi al deferimento del 7 settembre 2012, secondo il quale la Società SS Cavese 1919 Srl merita il deferimento ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal Sig. Gennaro Brunetti, proprio Legale rappresentate all’epoca dei fatti, e dai propri calciatori, Russo, Maiorano, Berretti e Scartozzi.

In proposito si rileva che era stato aperto in data 18 giugno 2010 il procedimento n.1733 pf 2009/10 avente ad oggetto “presunti irregolari comportamenti dei calciatori Daniele

Scartozzi, Stefano Maiorano, Matteo Berretti e Francesco Russo e della Società SS Cavese 1919 Srl per sottoscrizione di un doppio contratto economico per la stagione sportiva 2009/10”.

Alla conclusione dell'istruttoria con atto del 07/09/2012, la Procura federale aveva deferito alla Commissione disciplinare:

1) il Sig. Francesco Russo, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 28.552,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 27.385,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva, cui si rinvia, alla lettera A);

b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell'assistenza professionale dell'agente di calciatori Sig. Fabrizio FERRARI senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, come specificamente dettagliato nella parte motiva ai punti A6-A7;

2) il Sig. Stefano Maiorano, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, vigenti all'epoca dei fatti per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 17.058,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.732,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera B);

b) l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno CARPEGIANI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;

3) il Sig. Matteo Berretti, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e dall'art. 8, comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 7.900,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto nella stessa data altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 39.660,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera C);

b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in

vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori ai quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti in data 26 gennaio 2010 e in data 15 marzo 2010, stipulati con la Società SS Cavese Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;

4) il Sig. Daniele Scartozzi, tesserato all'epoca dei fatti della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e comma 6, del CGS, per avere sottoscritto un contratto simulato per l'importo di € 29.000,00 depositato dalla Società e per aver sottoscritto altro contratto volto a dissimulare l'esistenza del reale accordo economico pattuito per il maggiore importo di € 44.100,00, contratti entrambi riferiti alla stagione sportiva 2009/10, nonché per aver percepito le maggiori somme con modalità non regolamentari, come specificamente dettagliato nella parte motiva alla lettera D);

b) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché dell'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano GUERCINI, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 stipulato con la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva del presente provvedimento ai punti D5-D6;

c) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 13, comma 1, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per aver beneficiato dell'assistenza professionale dell'agente di calciatori Sig. Stefano Guercini nella stipula del contratto con la Società SS Cavese 1919 Srl il 22 marzo 2010 senza aver conferito formale incarico secondo le modalità previste, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7;

5) il Sig. Fabrizio Ferrari, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1, all'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Francesco Russo, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl, in assenza di regolare mandato con il calciatore, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti A6-A7;

6) il Sig. Bruno Carpeggiani, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 13 agosto 2009 tra il calciatore Stefano Maiorano, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti B6-B7;

7) il Sig. Saverio Dal Canto, agente di calciatori con licenza della FIGC, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nei

contratti sottoscritti rispettivamente in data 26 gennaio 2010 e il 15 marzo 2010 tra il calciatore Matteo Berretti, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;

8) il Sig. Stefano Guercini, agente di calciatori con licenza della FIGC, delle seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti in vigore dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 2 maggio 2008 tra il calciatore Daniele Scartozzi, dal quale aveva ricevuto formale mandato, e la Società SS Cavese 1919 Srl, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva D5-D6;

b) della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 3, comma 1, all'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti, in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver assistito il calciatore Daniele Scartozzi, all'epoca dei fatti tesserato per la Società SS Cavese 1919 Srl per la stipula del contratto economico il 22 marzo 2010, in assenza di regolare mandato con il calciatore il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva al punto D7;

9) il Sig. Gennaro Brunetti, direttore generale e legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della SS Cavese 1919 Srl, per le seguenti violazioni:

a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 94 delle NOIF e comma 6, del CGS, per avere redatto, sottoscritto e depositato contratti simulati;

c) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti con i calciatori Francesco Russo, Stefano Maiorano, Matteo Berretti e Daniele Scartozzi, volti a dissimulare i reali accordi economici pattuiti con i calciatori per maggiori importi, contratti entrambi riferiti alla stagione 2009/10, nonché per avere corrisposto le maggiori somme con modalità non regolamentari, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva alle lettere A) B) C) e D);

b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Saverio Dal Canto, agente del calciatore Matteo Berretti, fosse chiaramente indicato nei contratti sottoscritti il 26 gennaio 2010 e 15 marzo 2010 con lo stesso calciatore, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti C6-C7;

c) art.1 comma1 in relazione all'art.16, comma3,del Regolamento Agenti Calciatori dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Bruno Carpeggiani, agente del calciatore Stefano Maiorano, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 13 agosto 2009 con lo stesso calciatore, il tutto così come specificamente esposto nella motiva ai punti B6-B7;

d) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, nonché all'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Stefano Guercini, agente del calciatore Daniele Scartozzi, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto il 2 maggio 2008 con lo stesso calciatore, il tutto così come specificamente esposto nella parte motiva ai punti D5-D6;

10) la Società SS Cavese 1919 Srl, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine alle violazioni delle norme federali poste in essere dal proprio legale rappresentante, all'epoca dei fatti, Sig. Gennaro Brunetti e dai propri calciatori, all'epoca dei fatti, Sig.ri Francesco Russo, Stefano Maiorano, Marco Berretti e Daniele Scartozzi.

Alla riunione del 12.11.12 davanti alla Commissione disciplinare nazionale i difensori dei deferiti Stefano Maiorano, Matteo Berretti, Fabrizio Ferrari, Stefano Guercini, Saverio Dal Canto, Gennaro Brunetti hanno concordato con la Procura federale una sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, ritenute congrue dalla Commissione disciplinare nazionale e pertanto il deferimento si è concluso con apposita separata ordinanza, pubblicata con CU n. 38/CDN del 16.11.2012.

Mentre il procedimento è proseguito di fronte alla Commissione per il Sig. Russo, il Sig. Scartozzi, il Sig. Carpeggiani e la SS Cavese 1919 Srl. In tale sede, tuttavia, la Procura federale, in via preliminare, ha rilevato il difetto di notifica dell'atto di deferimento nei confronti della SS Cavese 1919 Srl, chiedendo la restituzione degli atti per i provvedimenti di competenza. La Commissione ha disposto in tal senso.

La Commissione al termine dell'istruttoria ha inflitto ai Signori Russo, Scartozzi e Carpeggiani (per quest'ultimo è intervenuta delibera di annullamento da parte della CGF) le sanzioni riportate nel Comunicato Ufficiale n°40/CDN, pubblicato in Roma il giorno 20 novembre 2012.

Alla riunione odierna la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Cavese 1919 Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Società SS Cavese 1919 Srl, sanzione della ammenda di € 75.000,00 (€ settantacinquemila/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nel campionato allievi Stagione sportiva 2013/2014, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) oltre alla penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato allievi Stagione sportiva 2013/2014];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni dell'ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da

scontarsi nel campionato Allievi della Stagione sportiva 2013/2014 a carico della Società SS Cavese 1919 Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

(314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI, MARCO LAZZERINI, LUIGI IMPARATO, LUCIANO VOLPI, TOMMASO BORSI, FRANCESCO MONNANNI, CLAUDIA LE NOCI, MAURO CASALDI, GABRIELE DRAGONI, FULVIO RONDINI e LORIANO LAZZERINI (Fallimento Società AC Sangiovese 1927 Srl) - (nota n. 6596/1018 pf11-12 AM/ma del 17.4.2013).

Visti gli atti;

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 17 aprile 2013 nei confronti di:

- Andrea Failli, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della Società AC Sangiovese 1927 Srl, nonché la carica di consigliere dal 16 aprile al 28 settembre, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società;

- Marco Lazzerini, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società AC Sangiovese 1927 Srl, nonché socio della Valdarno Sport Srl, in liquidazione dall'11 giugno 2007 al 26 marzo 2009, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società;

- Luigi Imparato, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovese 1927 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico;

- Luciano Volpi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 e, dal 16 aprile al 28 settembre 2011, il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento al dissesto economico-patrimoniale, condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione;

- Tommaso Borsi, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 e sino al 14 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva

gestione economica-finanziaria condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione;

- Francesco Monnanni, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, avendo contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria condividendo la cattiva gestione economica-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione;

- Claudia Le Noci, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto la carica di Presidente dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 della AC Sangiovese 1927 Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha determinato il fallimento della Società, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca, per giusta causa, ex art. 2383 c.c. da Presidente di Consiglio di Amministrazione;

- Mauro Casaldi per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese Srl, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.;

- Gabriele Dragoni per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, contribuendo con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna dissociazione, con particolare riferimento alle condotte gestionali che hanno determinato la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.;

- Fulvio Rondini, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art.19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto la carica di Presidente della AC Sangiovese 1927 Srl dal 14 aprile al 28 settembre 2011 determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al successivo fallimento della Società;

- Lorianò Lazzerini per la violazione dell'art. 1, comma 1 e 5, del CGS, in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 19, comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, delle NOIF, non avendo osservato i principi di corretta gestione nel periodo in cui socio di maggioranza della AC Sangiovese Srl era la Valdarno Sport, in liquidazione, di cui era amministratore unico prima e poi liquidatore, omettendo gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori, cui era tenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, avallando e consentendo le condotte che

hanno poi portato al dissesto, alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al fallimento della Società.

Lette le memorie difensive depositate da:

Francesco Monnanni con la quale chiede preliminarmente di essere estromesso dal giudizio in quanto dimissionario dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 marzo 2010 (come attestato nella riunione del CdA del 18 giugno 2010 anche se tali dimissioni sono state tardivamente iscritte nel Registro delle Imprese) e nel merito prosciolto da ogni imputazione o comunque sanzionato con il minimo della pena visto il ruolo del tutto marginale ricoperto all'interno della Società;

Fulvio Rondini con la quale rappresenta la propria estraneità a qualsiasi iniziativa di *mala gestio* della Società considerato che fu nominato Presidente solo all'Assemblea del 16 aprile 2011 e che a quella data la situazione di dissesto della Società era ormai conclamata e consolidata e pertanto chiede il proscioglimento da ogni imputazione;

Luigi Imparato con la quale rappresenta che in data 29 aprile 2010 si era dimesso dal Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, vista la sua estraneità ad ogni atto di *mala gestio*, chiede il proscioglimento da ogni imputazione;

Preso atto che non si sono costituiti in giudizio e dunque non hanno presentato nessun atto difensivo i Sigg. Andrea Failli, Marco Lazzerini, Luciano Volpi, Tommaso Borsi, Claudia Le Noci, Mauro Casaldi, Gabriele Dragoni e Loriano Lazzerini.

Alla riunione odierna il Sig. Francesco Monnanni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Monnanni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Francesco Monnanni, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott.ssa Serenella Rossano la quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Andrea Failli: inibizione per anni 5 (cinque);

Marco Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque) ;

Luigi Imparato: inibizione per anni 3 (tre) ;

Luciano Volpi: inibizione per anni 1 (uno)

Tommaso Borsi: inibizione per anni 1 (uno) ;

Claudia Le Noci: inibizione per anni 3 (tre) ;

Mauro Casaldi: inibizione per anni 2 (due) ;

Gabriele Dragoni: inibizione per anni 2 (due) ;

Fulvio Rondini: inibizione per mesi 18 (diciotto) ;

Loriano Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque).

Ascoltato il difensore del Sig. Fulvio Rondini il quale ha ribadito quanto già espresso nella propria memoria difensiva di costituzione insistendo per il proscioglimento o comunque per l'irrogazione della sanzione minima prevista.

Posto che compito di questa Commissione è quello di esaminare nel dettaglio i comportamenti tenuti da ognuno dei soggetti deferiti al fine di verificare la incidenza degli stessi sullo stato di dissesto e conseguente fallimento della Società, può precisarsi quanto segue per ognuno dei soggetti deferiti:

Andrea Failli ha ricoperto un ruolo di spicco nella Società avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, nonché la carica di consigliere dal 16 aprile al 28 settembre; da una lettura degli atti del giudizio appare come soggetto che ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società. Le risultanze degli accertamenti della COVISOC, i numerosi deferimenti disposti nei confronti del Failli e le pronunce di condanna degli Organi di giustizia sportiva costituiscono la prova più concreta della responsabilità del soggetto deferito per il quale appare congrua la grave sanzione richiesta dalla Procura federale;

Marco Lazzerini, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 24 gennaio 2011 la carica di Vice Presidente del consiglio di amministrazione della Società e quale socio di maggioranza unitamente a Loriano Lazzerini della Valdarno Sport Srl in liquidazione dall'11 giugno 2007 al 26 marzo 2009, ha sicuramente determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa e il dissesto economico-patrimoniale che hanno comportato la mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e il fallimento della Società. In particolare dagli atti del giudizio (vedi Relazione COVISOC) risulta aver ricoperto un ruolo gestionale rilevante nel momento in cui si sono concretizzate situazioni di drammatica difficoltà economico-finanziaria della Società nel duplice ruolo di amministratore ed azionista della Società ragion per cui la sanzione richiesta dalla Procura federale appare equa nella sua gravità;

Luigi Imparato, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovese 1927 Srl ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico della stessa. Al riguardo non può essere

presa in considerazione la difesa dell'Imparato che assume di aver rassegnato le dimissioni dal CdA della Società dal 29 aprile 2010 in considerazione del fatto che con decisione della Commissione disciplinare nazionale del 7 aprile 2011 pubblicata su C.U.n.76 dell'8 aprile 2011 l'Imparato è stato inibito per mesi sei per non aver pagato, nella qualifica di consigliere delegato della Società, stipendi e contributi nel periodo luglio-dicembre 2010, con ulteriore decisione (n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011) della CDN è stato inibito per mesi quattro per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 nonché i prospetti del rapporto R/I P/A, come prescritto dalle norme federali, ed ancora con la stessa decisione della CDN (n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011) è stato inibito per mesi due per non aver depositato il bilancio. Gli atti gestionali relativi al periodo in cui l'Imparato ha avuto importanti funzioni nel Consiglio della Società giustificano la sanzione richiesta dalla Procura federale che questa Commissione ritiene equa;

Luciano Volpi, avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 al 17 settembre 2009 il ruolo di consigliere e dal 17 settembre 2009 al 10 dicembre 2010 il ruolo di consigliere delegato della AC Sangiovese 1927 Srl ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico della stessa. Sulla posizione del Volpi va segnalata però la sua presenza in più fasi nella gestione societaria. Giudicato dalla Commissione disciplinare nazionale con decisione n.1 pubblicata su C.U. del 6 luglio 2011 e condannato a mesi 4 di inibizione per non aver depositato la relazione semestrale al 31 dicembre 2010 nonché i prospetti del rapporto R/I P/A, come prescritto dalle norme federali, ed altresì figura quale membro del ristretto Consiglio d'Amministrazione nominato nell'aprile del 2011 e sotto il quale si è arrivati allo scioglimento della Società ed alla sua messa in liquidazione. Per la sua presenza continua e fattiva nella Sangiovese si ritiene equa la sanzione della inibizione per mesi 18 (diciotto);

Tommaso Borsi, pur avendo ricoperto dal 28 ottobre 2008 e sino al 14 dicembre 2010 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, ha contribuito solo marginalmente al dissesto della stessa giacché non risultano comportamenti a lui ascrivibili di particolare rilievo se non l'assenza di qualsivoglia forma di dissociazione verso coloro che concretamente gestivano la Società. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione a suo carico della inibizione per mesi sei;

Claudia Le Noci, che ha ricoperto la carica di Presidente dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 della AC Sangiovese 1927 Srl ha sicuramente determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alle responsabilità del dissesto economico-patrimoniale che ha provocato il fallimento della Società. Non può non segnalarsi che per le sue condotte gestionali (vedi sottoscrizione in un momento di particolare difficoltà di dieci nuovi contratti con giocatori che determinavano un grave ulteriore indebitamento con la presenza in Società di un numero altissimo di giocatori) veniva deliberata la revoca per giusta causa, ex art. 2383 c.c., del Consiglio di Amministrazione da lei presieduto. Alla luce di tutto ciò la sanzione richiesta dalla Procura federale appare equa.

Mauro Casaldi, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese Srl, sotto la Presidenza Le Noci, ha contribuito sicuramente con il proprio comportamento alla cattiva gestione economica-finanziaria della Società condividendo detta gestione posta in essere dai soci di maggioranza senza alcuna

dissociazione, tanto da provocare la sua revoca da amministratore, per giusta causa, ex art. 2383 c.c.. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale;

Gabriele Dragoni, avendo ricoperto dal 24 gennaio al 16 aprile 2011 il ruolo di consigliere della AC Sangiovese 1927 Srl, si trova nella stessa situazione del Casaldi e dunque anche a lui vanno ascritte le medesime responsabilità ed irrogata la stessa sanzione disciplinare.

Fulvio Rondini, avendo ricoperto la carica di Presidente della AC Sangiovese 1927 Srl dal 14 aprile al 28 settembre 2011 ha determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al successivo fallimento della Società. La difesa del Rondini ha sostenuto che nessuna attività di *mala gestio* sarebbe stata posta in essere dal Rondini nel periodo in cui è rimasto in carica ma non può essere omesso di rilevare che lo stesso è stato inibito per mesi quattro e giorni venti con decisione della Commissione Disciplinare Nazionale n. 60 pubblicata su C.U. del 1 dicembre 2012 per mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi. Appare dunque evidente un suo contributo alla fase più negativa della storia della Società che ha portato allo scioglimento ed alla sua messa in liquidazione. Alla luce di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale;

Loriano Lazzerini non ha osservato i principi di corretta gestione nel periodo in cui socio di maggioranza della AC Sangiovese Srl era la Valdarno Sport, in liquidazione, di cui era amministratore unico prima e poi liquidatore, omettendo gli interventi necessari sul capitale sociale e i doveri di controllo della corretta gestione della Società da parte degli amministratori, cui era tenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del CGS, così avallando e consentendo le condotte che hanno poi portato al dissesto, alla mancata iscrizione al Campionato di competenza nella stagione sportiva 2011/2012 e al fallimento della Società.

La figura di Loriano Lazzerini assume un particolare rilievo nella fattispecie in esame poiché, pur non ricoprendo mai cariche societarie, di fatto, come proprietario della Società (azionista delle quote di maggioranza con Marco Lazzerini) poneva in essere una serie di comportamenti analiticamente descritti nella Relazione della Procura federale idonei a provocare il dissesto della Società. In considerazione di tutto ciò appare equa la sanzione richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Francesco Monnanni.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni a carico di

Andrea Failli: inibizione per anni 5 (cinque);

Marco Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque);

Luigi Imparato: inibizione per anni 3 (tre);

Luciano Volpi: inibizione per mesi 18 (diciotto);

Tommaso Borsi: inibizione per mesi 6 (sei);

Claudia Le Noci: inibizione per anni 3 (tre);

Mauro Casaldi: inibizione per anni 2 (due);

Gabriele Dragoni: inibizione per anni 2 (due);

Fulvio Rondini: inibizione per mesi 18 (diciotto);
Loriano Lazzerini: inibizione per anni 5 (cinque).

(324) – RICORSO IN APPELLO DI: CIRO CAMEROTA (all'epoca dei fatti Presidente del CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 10 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

(337) – RICORSO IN APPELLO DI: LEONARDO CIAMBOTTI (Arbitro Benemerito già Presidente della Sezione AIA di Empoli) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

(344) – RICORSO IN APPELLO DI: GABRIELE NUZZI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

(345) – RICORSO IN APPELLO DI: FRANCESCO COCOLLINI (Arbitro Benemerito della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 2 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

(338) – RICORSO IN APPELLO DI: GIUSEPPE CAMARLINGHI (all'epoca dei fatti coordinatore tecnico presso il CRA Toscana) avverso la propria sospensione per mesi 4 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

(336) – RICORSO IN APPELLO DI: PATRIZIO PASQUI (Arbitro F.Q. Presidente della Sezione AIA di Valdarno) avverso la propria sospensione per mesi 6 – Delibera CDT presso il CR Toscana – CU . 57 del 15.4.2013 ▪ (nota n. 5146/183 pf12-13 AM/ma del 25.2.2013).

Con distinti atti di appello i Signori Camerota Ciro, Camarlinghi Giuseppe, Nuzzi Gabriele, Cocollini Francesco, Pasqui Patrizio e Chiambotti Leonardo, proponevano impugnativa avverso la decisione della CDT CR Toscana pubblicata sul C.U. n. 57 del 15.04.2013 con cui l'organo di primo grado, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha inflitto agli stessi rispettivamente la sospensione di mesi 10 al primo, mesi 4 al secondo, mesi 2 al terzo e quarto e mesi 6 agli ultimi due, riconoscendoli colpevoli della violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 40 commi 1,2 e 3 lett. a del Regolamento AIA. In particolare l'Organo di Giustizia di primo grado riconosceva i deferiti colpevoli delle violazioni ascritte, quanto al Sig. Camerota Ciro per essere venuto a conoscenza, in virtù del suo ruolo di Presidente del CRA Toscana, delle forzature all'interno del sistema informatico denominato "Sinfonia" di amministrazione dei rimborsi degli arbitri e di aver tollerato detta situazione senza porvi rimedio di fatto avallandole; gli altri per aver posto in essere materialmente dette forzature del sistema informatico amministrativo "Sinfonia" in violazione ai generali principi di trasparenza, correttezza e probità a cui gli arbitri, soprattutto se titolari di ruolo apicali, sono tenuti.

Con il proposto atto di gravame il Sig. Camerota Ciro censura la decisione di primo grado ritenendola assolutamente carente dal punto di vista delle motivazioni, sottolineando di

non aver mai negato di essere a stato a conoscenza delle problematiche in ordine alla gestione del sistema "Sinfonia", ma evidenziando come, rispetto alle informazioni in suo possesso, le attività dallo stesso compiute sono state idonee e sufficienti a impedire comportamenti illeciti. L'appellante ribadiva di non essere stato a conoscenza di nessun comportamento illecito o contrario alle norme federali riguardanti la propria sezione e che il deferimento della Procura Federale si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal Camarlinghi e dal Pasqui rispettivamente coordinatore tecnico presso il CRA Toscana e Presidente della sezione AIA di Valdarno, che in sede dibattimentale sono state meglio precisate tanto da escludere il coinvolgimento dell'allora Presidente. L'appellante concludeva per il proscioglimento o, in subordine per una riduzione della sanzione inflitta.

Gli altri appellanti, incentrano la propria difesa sull'insussistenza di alcun illecito o norma violata e sulla irrilevanza della condotta posta in essere dai reclamanti. In particolare eccepiscono che le cd. forzature del sistema informatico "Sinfonia" da loro effettuate non costituiscono degli illeciti disciplinari, ma solo un "escamotage tecnico" necessario al fine di poter assicurare la corretta designazione degli arbitri ed il regolare svolgimento dei campionati, sottolineando come tutti ritenessero detta procedura corretta atteso che non procurava nessun illecito vantaggio e nessun danno alla Federazione. Gli stessi concludevano chiedendo il proscioglimento o, in subordine per una riduzione della sanzione inflitta.

Alla riunione del 30.05.2013, previa riunione dei procedimenti attesa la connessione oggettiva, i difensori dei deferiti si sono riportati ai propri atti di appello chiedendone integrale accoglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale insisteva per il rigetto.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue:

Il presente procedimento trae origine dal deferimento operato dalla Procura Federale del Sig. Paolo Tepsich, già Presidente della sez. AIA di Firenze che aveva sistematicamente eluso il programma denominato "Sinfonia" (Sistema informatico che regola le assegnazioni ed il rimborso agli arbitri), forzando il sistema mediante l'inserimento di date errate precedenti o successive a quelle di effettivo svolgimento degli incontri. Lo stesso Tepsich in sede dibattimentale aveva riferito che tale prassi era generalizzata ed usata anche in altre sezioni come quelle di Valdarno ed Empoli e dalle sue dichiarazioni prendeva il via una indagine da parte della Procura Federale, le cui risultanze portavano a deferire innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Toscana gli odierni appellanti. Al termine del giudizio di primo grado, l'Organo Giudicante, ritenuto fondato il deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti graduando le sanzioni in relazione al ruolo avuto nella vicenda da ciascuno di essi.

Dall'esame degli atti allegati a corredo del presente giudizio emerge una prassi utilizzata nelle sezioni AIA di Valdarno ed Empoli, prima del 2011, volta ad evitare una anomalia del sistema che non consentiva agli arbitri di percepire doppi rimborsi nella stessa giornata. Tale prassi riguardava i campionati provinciali e veniva adottato nei casi in cui dal Pronto AIA era segnalata la indisponibilità di un arbitro che veniva sostituito con un altro già presente sul campo, o nelle vicinanze, per aver diretto un'altra gara. E' pertanto pacifico, perché ammesso espressamente dai deferiti, che il sistema veniva forzato con l'immissione di dati errati al fine di consentire ad un arbitro che aveva arbitrato due gare

nella stessa giornata, di percepire entrambi i rimborsi. Quello che emerge dalla lettura degli atti è la consapevolezza da parte di gran parte dei deferiti, di violare il sistema sia per far percepire al D.G. il giusto compenso per le due gare dirette, sia per consentire un regolare svolgimento delle partite e dei campionati.

Orbene, tale comportamento, anche se volto ad ovviare ad un'anomalia del sistema informatico, costituisce senza ombra di dubbio una violazione disciplinare, non potendo rappresentare una scriminante la rigidità dello stesso sistema o la necessità di operare una sorta di "giustizia sostanziale", come peraltro già evidenziato dall'Organo di primo grado. Non è in alcun modo giustificabile, infatti, il cambiamento o l'inserimento di una data errata, da considerarsi comunque una falsificazione, per simulare lo svolgimento di gare in giorni diversi al fine di eludere il vincolo imposto dal sistema informatico.

Gli odierni deferiti invece che "forzare" il sistema attraverso l'inserimento di dati volutamente errati, avrebbero dovuto segnalare il problema agli Organismi preposti sollecitando una modifica o correzione del sistema che consentisse di poter inserire due rimborsi per lo stesso Direttore di Gara nello stesso giorno. Né può trovare accoglimento quanto eccepito da alcuni degli appellanti circa l'assenza nell'impianto normativo Federale di una norma che impedisca agli arbitri di percepire un doppio rimborso, in quanto il ricorso all'escamotage e la cd. forzatura del sistema, rappresentano azioni in netto contrasto sia con la natura istituzionale dell'AIA, sia con i principi generali fissati dall'art. 1 CGS, ovvero delle generali norme di comportamento che devono essere osservate da tutti coloro che operano in ambito Federale, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. Sotto tale profilo l'art. 1 CGS è una norma che non deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, ma rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del CGS, riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifiche norme) tenuto dai soggetti indicati nell'ambito dell'attività sportiva. A ciò si aggiunga che sia l'AIA che la FIGC – SGS, nel periodo 2008 – 2011, precisavano quali dovessero essere i criteri per il calcolo dei rimborsi con i quali il sistema Sinfonia era stato impostato, assurgendo dette disposizioni a norme comportamentali di carattere obbligatorio dalle quali gli associati non dovevano discostarsi.

Riguardo la posizione del Sig. Camerota Ciro, già Presidente del CRA Toscana, se da un lato può essere presa in considerazione l'argomentazione difensiva di non conoscenza diretta delle forzature operate al sistema, dall'altro si deve rilevare come egli ha omesso di adottare quelle idonee azioni di controllo e vigilanza che il superiore gerarchico è tenuto ad esercitare nei confronti dei propri sottoposti, soprattutto riguardo ad una tematica così delicata come quella dei rimborsi spesa. Né lo stesso ha provato quanto asserito, ovvero di aver messo in atto idonee attività volte ad impedire comportamenti contrari alle norme. Alla luce di ciò il Camerota è chiamato a rispondere della violazione posta in essere dai propri collaboratori a titolo di *culpa in vigilando*, avendo omesso di effettuare il dovuto controllo sull'operato degli stessi.

Riguardo la posizione del Sig. Nuzzi Gabriele, arbitro effettivo e segretario della sezione AIA di Valdarno, da una attenta lettura degli atti emerge che il predetto non ha mai eseguito nessuna elusione del blocco del sistema "Sinfonia" in quanto non rientrando nei suoi compiti l'operazione di inserimento dei dati relativi ai rimborsi spesa dei D.G. che era materialmente effettuata dagli altri incolpati Francesco Cocollini, Patrizio Pasqui e Leonardo Ciambotti.

Alla luce di ciò l'appello proposto dal Sig. Nuzzi Gabriele va accolto integralmente, mentre quello del Sig. Cocollini Francesco non può trovare accoglimento essendo lo stesso stato adeguatamente sanzionato dal Giudice di primo grado in riferimento alla marginalità del ruolo dallo stesso ricoperto. In merito agli altri atti di appello, essi possono trovare solo parziale accoglimento in riferimento all'entità delle sanzioni inflitte, che vanno rideterminate come in dispositivo tenuto conto che i comportamenti posti in essere dai deferiti sono riferiti ad un numero limitato di episodi, che non hanno comportato nessun ingiustificato rimborso.

P.Q.M.

In totale accoglimento dell'appello proposto da Nuzzi Gabriele, annulla la sanzione inflitta in primo grado;

Rigetta il ricorso proposto da Cocollini Francesco e conferma la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado; dispone l'incameramento della tassa versata.

In parziale accoglimento degli altri appelli:

riduce la sanzione inflitta a Camerota Ciro a mesi 4 (quattro) di inibizione, quella inflitta a Camarlinghi Giuseppe a mesi 2 (due) di inibizione e quelle inflitte a Ciambotti Leonardo e Pasqui Patrizio a mesi 3 (tre) di inibizione.

Dispone, limitatamente ai ricorsi accolti anche parzialmente, la restituzione della relativa tassa.